



STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita in Cogollo del Cengio (VI) una associazione musicale bandistica denominata “Banda Cittadina di Cogollo del Cengio”, con sede legale in Cogollo del Cengio (VI) in Via Giovanni XXIII.

Art. 2 – Scopo ed oggetto sociale

L'associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. È costituita allo scopo di promuovere e diffondere la passione e l'esercizio dell'arte della musica.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 – Soci

Si definiscono soci dell'Associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa. I soci accettano senza riserve le norme del presente Statuto e del Regolamento Associativo.

Viene espressamente escluso ogni limite temporale al rapporto associativo e ai diritti ed obblighi che ne derivano.

Tutti i soci maggiorenni hanno uguali diritti e doveri.

I soci minorenni hanno gli stessi diritti e doveri dei soci maggiorenni tranne che per il diritto di voto; non possono inoltre ricoprire cariche associative.

Vige l'eleggibilità libera degli organi associativi ed il principio del voto singolo.

Possono richiedere l'iscrizione all'Associazione in qualità di soci solo le persone fisiche aventi i requisiti indicati nel Regolamento Associativo. La validità della qualità di socio è conseguita all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) esclusione deliberata dall'Assemblea dei soci per non aver rispettato le norme del presente Statuto o del Regolamento Associativo;
- c) scioglimento dell'Associazione.

L'eventuale quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



Art. 5 – Collaboratori

L'Associazione può avvalersi di prestazioni fornite da persone fisiche non iscritte nel libro dei soci.

Art. 6 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Maestro Direttore.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Maestro Direttore sono eletti dall'Assemblea dei soci.

Art. 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti coloro che sono regolarmente iscritti nel libro dei soci; il diritto di voto spetta solamente ai soci maggiorenni; i soci minorenni non vanno conteggiati al fine del calcolo del quorum costitutivo o deliberativo.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea dei soci avviene con apposito avviso affisso presso la sede in luogo ben visibile almeno 30 giorni prima della data di convocazione. Il Regolamento Associativo può prevedere deroghe a tale limite e ne stabilisce le modalità operative.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono affisse presso la sede dell'Associazione per un periodo non inferiore a 30 giorni.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

È di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o degli altri organi dell'Associazione. In particolare ha il compito di amministrare l'Associazione occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria. La sua composizione è determinata nel Regolamento Associativo.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.



Art. 10 – Maestro Direttore

Il Maestro Direttore ha il compito di curare l'aspetto tecnico-musicale della banda.

Art. 11 – Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono in alcun modo essere distribuiti durante la vita dell'Associazione, ma reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 12 – Regolamento Associativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento Associativo.

L'approvazione e la modifica del Regolamento Associativo sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci e possono essere discusse solo se poste all'ordine del giorno e non possono essere oggetto di deroga al limite previsto all'art. 7 comma 3. La delibera di variazione si intende approvata con i voti favorevoli della maggioranza dei soci aventi diritto.

Art. 13 – Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci e possono essere discusse solo se poste all'ordine del giorno e non possono essere oggetto di deroga al limite previsto all'art. 7 comma 3. La delibera di variazione si intende approvata con i voti favorevoli della maggioranza dei soci aventi diritto.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci; nella medesima seduta il patrimonio sarà devoluto ad un'associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Associativo si rinvia alla legislazione vigente.